

D.L. 19-5-2020 n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.

Art. 152 *Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni*

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 gennaio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'*articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997*. ⁽³⁵³⁾

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. ⁽³⁵²⁾

(352) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*.

(353) Comma modificato dalla *legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77*, dall' *art. 99, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, e dall' *art. 1-bis, comma 2, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2020, n. 159*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 3, D.L. 15 gennaio 2021, n. 3*. In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato *art. 1-bis, comma 2, D.L. n. 125/2020* era stata prevista dall' *art. 1, comma 2, D.L. 20 ottobre 2020, n. 129*, abrogato dall' *art. 1, comma 2, della citata Legge n. 159/2020*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 129/2020*.
